



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 14/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato il 18/06/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 25/08/2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.460,16 a titolo di commissioni nonché gli interessi e la restituzione delle spese di procedura e la refusione delle spese legali, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente eccependo:

- L'avvenuto rimborso dell'importo di € 210,00 a titolo di spese istruttorie;
- l'inapplicabilità della Direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11.09.2019, in quanto il legislatore italiano ha già "trasposto" l'art. 16 della suddetta Direttiva nell'art. 125 *sexies* TUB, in accordo con gli orientamenti espressi dalla Banca d'Italia. Al riguardo, aggiunge che ai sensi dell'art. 125 *sexies* vanno restituiti soltanto i "costi a maturazione nel corso della durata residua del finanziamento", in coerenza con l'esigenza di tutela del consumatore, e che, tra l'altro, la Corte non definisce i criteri di rimborso;



- la trasparenza nella rappresentazione delle commissioni connesse ai finanziamenti, chiaramente individuate nel modulo SECCI e nell'apposita sezione "*Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi*", ove si distinguono analiticamente i costi *up-front* e quelli *recurring*;
- di aver provveduto, in sede di conteggio estintivo, alla corresponsione della somma complessiva di € 1.159,62, importo maggiore al rimborso spettante alla cliente, secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissioni intermediario gestione pratica, commissioni intermediario del credito gestione pratica e commissioni per gestione interna rischio creditizio (che sarebbe pari a € 1.159,86);
- la non rimborsabilità degli oneri fiscali e delle provvigioni pagate alla rete di vendita per l'offerta fuori sede in quanto costi pagati in favore di terzi; in particolare, con riguardo alle provvigioni allega copia del rendiconto, della fattura emessa, del bonifico di pagamento del compenso della fattura;
- la non rimborsabilità degli oneri assicurativi, non sostenuti dalla ricorrente;
- l'infondatezza della pretesa di refusione delle spese legali, non essendo necessario l'ausilio di un difensore dinanzi all'ABF.

Pertanto, chiede in via preliminare di "(e)scludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019" e di "(a)pplicare il disposto di cui all'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario"; in via principale, di respingere il ricorso "ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata"; in via subordinata, di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni *up-front*, "che la Società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento e non più nella disponibilità della Società".

DIRITTO

Preliminarmente, si rileva che la ricorrente domanda, piuttosto genericamente, il rimborso della somma di € 1.460,16 a titolo di "*commissioni bancarie e di intermediazione*", utilizzando come base di calcolo l'importo complessivo di € 4.365,62.

Tuttavia dall'esame della documentazione in atti la ricorrente risulta aver considerato tutte le commissioni indicate in contratto, ad eccezione delle spese istruttorie e delle imposte separatamente considerate (circostanza desumibile dal prospetto inserito sia nel reclamo sia nel ricorso).

Deve quindi ritenersi che la domanda, pur non caratterizzata dalla necessaria specificità, possa essere esaminata.

Ciò premesso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125



sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Ciò posto e in linea con il suddetto orientamento, il Collegio riscontra la natura *recurring* delle commissioni per gestione della pratica (lett. f), delle commissioni intermediario del credito per gestione della pratica (lett. g), stante il riferimento ad attività di amministrazione e gestione del finanziamento "per tutta la sua durata" riportato nella descrizione delle predette voci indicate nel contratto in atti; per tale motivo, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente alla restituzione, alla stregua del criterio proporzionale, della quota parte non goduta, a seguito della estinzione anticipata, di tali voci commissionali sostenute dalla ricorrente.

Va riconosciuta, invece, natura *up front* alle commissioni per l’intermediario e alle commissioni per l’intermediario del credito (rispettivamente, lett. a e lett. b del contratto di finanziamento), trattandosi di una remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto. Esse vanno quindi restituite in proporzione agli interessi.

Va accolta la domanda di rimborso commissione per la gestione interna del rischio creditizio), essendone peraltro prevista la restituzione in contratto, da effettuarsi secondo il criterio proporzionale alla stregua dell’orientamento innanzi ricordato.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	2,99%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	37,61%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	A) comm. Intermediario (up front)	€ 1.829,29	€ 1.097,57	€ 687,99	<input type="radio"/>		€ 687,99
<input type="radio"/>	B) comm. Inter. Cred. (up front)	€ 729,24	€ 437,54	€ 274,27	<input type="radio"/>		€ 274,27
<input type="radio"/>	F) G) comm. Gestione (recurring)	€ 1.240,94	€ 744,56	€ 466,71	<input type="radio"/>	€ 745,20	-€ 0,64
<input type="radio"/>	H) comm. Int. Ges. Rischio (recurring)	€ 692,16	€ 415,30	€ 260,32	<input type="radio"/>	€ 414,72	€ 0,58
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 962,20
interessi legali	si

In definitiva, va accertato il diritto della ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 962,20 al netto di quanto già restituito e oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 962,20, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS